



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Alla Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A.  
[spp-ram@legalmail.it](mailto:spp-ram@legalmail.it)  
[raffineriadimilazzo@legalmail.it](mailto:raffineriadimilazzo@legalmail.it)

p.c. Procura della Repubblica  
c/o Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto  
Via Camarda, 48  
98051 Barcellona Pozzo di Gotto  
[prot.procura.barcellona.pozzodigotto@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.barcellona.pozzodigotto@giustiziacert.it)

ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Sicilia  
Via S. Lorenzo, 312/G – 90129 Palermo  
[arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)  
Dipartimento Provinciale di Messina  
Via La Farina, is. 105 – 98100 Messina  
[arpamessina@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpamessina@pec.arpa.sicilia.it)

Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto DVA-DEC-23011-000042 del 14.02.2011, riesaminata con decreto DEC-MIN-000172 dell'11.05.2018, per l'esercizio della raffineria della Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Stato di attuazione delle prescrizioni di cui all'atto di diffida adottato ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 prot. n. DVA/21922 del 1.10.2018.**

Questa Direzione, alla luce degli esiti dei controlli condotti nel mese di aprile 2018, comunicati da Ispra con nota prot. n. 42344 del 03.07.2018, e dei successivi preliminari riscontri del Gestore di cui alla nota prot. n. 067/DIRGE/PM/ab del 27.07.2018 inoltrata da Ispra con nota prot. n. 57351 del 27.09.2018, ha adottato, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'atto di diffida in oggetto allo scopo di "limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali incidenti o imprevisti", con particolare riferimento alla gestione dell'evento occorso in data 7 marzo 2018, in cui è stato rinvenuto prodotto idrocarburico in due piezometri posti in prossimità del serbatoio identificato con sigla TK506.

Con nota prot. 101/DIRGE/PM/ab del 30.11.2018, codesto Gestore ha trasmesso, nei tempi previsti, la documentazione richiesta alle lettere A, B, C, D ed E di cui alla citata nota di diffida.

Si riporta di seguito la sintesi dei riscontri del gestore.

ID Utente: 6932

ID Documento: DVA-D3-AR-6932\_2019-0011

Data stesura: 05/03/2019

✓ Resp. Sez.: Vicaretti M.  
Ufficio: DVA-D3-AR  
Data: 05/03/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

<b>Diffida di cui alla nota DVA n. DVA/21922 del 1.10.2018</b>	<b>Riscontri del Gestore con nota prot. n. 101/DIRGE/PM/ab del 30.11.2018</b>
<p><b>A</b> <i>il Gestore dovrà trasmettere, appena disponibili e comunque con ogni compatibile celerità, tutti gli ulteriori elementi che saranno acquisiti a seguito dell'ispezione interna del serbatoio TK506 per l'individuazione certa delle cause dell'evento;</i></p>	<p>Il Gestore ha comunicato la non disponibilità di ulteriori elementi per l'individuazione certa delle cause dell'evento, essendo il serbatoio TK506, alla data del 30.11.2018, ancora sottoposto a sequestro.</p>
<p><b>B</b> <i>il Gestore dovrà effettuare un'analisi sulle azioni che potevano essere adottate nella gestione dell'evento del per contenere l'emissione di sostanze inquinanti e dovrà implementare e/o aggiornare, sulla base degli elementi finora acquisiti e delle conseguenti valutazioni effettuate, idonee procedure del sistema di gestione ambientale (SGA) per il controllo nella gestione della movimentazione e dello stoccaggio di prodotti depositati nei serbatoi volto ad evitare il ripetersi di eventi simili a quello occorso. La documentazione relativa alla suddetta analisi ed alle suddette procedure dovrà essere trasmessa alla scrivente Direzione nonché ad ISPRA entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'atto di diffida;</i></p>	<p>Il Gestore ha elencato le misure messe in atto a seguito dell'evento per il contenimento dell'emissione di sostanze inquinanti, affermando di ritenere di avere adottato tutte le azioni utili alla corretta ed efficace gestione dell'evento, affermando che le opere di messa in sicurezza di emergenza (MISE) hanno consentito di svolgere una efficace azione di contenimento e di recupero e che la presenza di prodotto appare avviata ad esaurimento. Ha inoltre comunicato di aver trasmesso apposita relazione tecnica delle attività di MISE alla competente Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente, unitamente al piano di caratterizzazione per la definizione di eventuali azioni da attuare per proseguire l'iter previsto dal D.lgs. 152/06 in materia di bonifica (azioni che STA ha richiesto di integrare con ulteriori operazioni riguardanti la gestione delle acque emunte).</p>
<p><b>C</b> <i>il Gestore, ad integrazione di quanto trasmesso con nota 067/DIRGE/PM/ab del 27.07.2018, dovrà effettuare una accurata valutazione di sicurezza applicata al parco serbatoi ed implementare e/o aggiornare idonee procedure del sistema di gestione ambientale (SGA) e del sistema di gestione della sicurezza (SGS) per l'individuazione delle criticità sulle tenute e sui sistemi di contenimento, indicando le condizioni di allertamento in relazione allo stato di integrità dei serbatoi. Si chiede inoltre di valutare e proporre eventuali ulteriori misure tecniche e gestionali rispetto a quelle già proposte, consistenti nella realizzazione dei doppi fondi in tempi più brevi di quelli previsti dal decreto di riesame dell'AIA e l'intensificazione del controllo con emissioni acustiche del fondo dei serbatoi a fondo singolo. La suddetta valutazione di sicurezza, le suddette procedure e le eventuali misure aggiuntive proposte, dovranno essere trasmesse alla scrivente Direzione e ad ISPRA entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'atto di diffida;</i></p>	<p>Il Gestore ha confermato l'analisi riportata nella precedente nota inviata ad ISPRA 067/DIRGE/PM/ab del 27.07.2018, dichiarando di poter applicare le sole misure già proposte, consistenti nella realizzazione dei doppi fondi in tempi più brevi di quelli previsti dal decreto di riesame dell'AIA e nell'intensificazione del controllo con emissioni acustiche dei serbatoi a fondo singolo. Ha inoltre dichiarato di aver dato pronta attuazione (dal mese di giugno) al protocollo operativo per il monitoraggio idrochimico e piezometrico delle acque di falda, trasmesso ad ISPRA con nota prot. n. 050/DIRGE/PM/ab del 28.05.2018, approvato da ISPRA/ARPA Sicilia con parere tecnico congiunto trasmesso a STA in data 12.11.2018.</p>
<p><b>D</b> <i>il Gestore, ad integrazione del piano di miglioramento per l'implementazione dei doppi fondi nei serbatoi, trasmesso con nota prot. n. 072/DIRGE/PM/ab del 27.08.2018 in adempimento alla prescrizione n. 113a del decreto di riesame dell'AIA D.M. n. 172 del'11 maggio 2018 e in aggiornamento della vecchia programmazione per l'installazione dei doppi fondi contenuta nel Report annuale di esercizio relativo all'anno 2017, trasmesso con nota prot. n. 040/DIRGE/PM/ab del 27.04.2018, dovrà elaborare un piano di dettaglio contenente una nuova programmazione per l'installazione dei doppi fondi con l'elenco dei serbatoi, attualmente in esercizio o in manutenzione, che il Gestore stesso prevede di sottoporre, nei prossimi 3 anni, ad installazione del doppio fondo. Il suddetto piano di dettaglio dovrà inoltre riportare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i criteri adottati per la definizione delle priorità di installazione del</li> </ul>	<p>Il Gestore ha fornito la programmazione aggiornata per l'installazione dei doppi fondi nei serbatoi di stoccaggio dei prodotti petroliferi, comprensiva delle informazioni relative agli ultimi controlli effettuati, ed ha riportato i criteri utilizzati per definire il piano ispettivo dei serbatoi e la relativa periodicità dei controlli.</p>

	<p><i>doppio fondo sui serbatoi individuati nel piano;</i></p> <p><i>- per ogni serbatoio riportato nel piano, gli esiti rilevati dalle ultime attività ispettive effettuate, comprese quelle dell'anno in corso (ispezioni esterne, interne, ad emissioni acustiche o altro), con particolare riferimento ad eventuali fenomeni corrosivi emersi ed alle tempistiche di ripetizione dell'ispezione suggerite dal programma adottato.</i></p> <p><i>Il suddetto piano di dettaglio dovrà essere trasmesso alla scrivente Direzione e ad ISPRA entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente. L'aggiornamento dello stesso sarà fornito ogni 6 mesi (31 ottobre e 30 aprile, in questo ultimo caso, in occasione della trasmissione del report annuale di esercizio di cui al vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al decreto di riesame AIA D.M. n. 172 dell'11 maggio 2018);</i></p>	
E	<p><i>il Gestore dovrà trasmettere alla scrivente Direzione e ad ISPRA, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, la documentazione comprovante l'idoneità all'esercizio, ad esito delle attività di manutenzione effettuate anche nell'anno in corso, di tutti i serbatoi attualmente dedicati allo stoccaggio di prodotti petroliferi con viscosità maggiore di 12°E a 50 °C (cfr. condizioni di cui alla prescrizione n. 113a del PIC allegato al D.M. n. 171 dell'11.05.2018) con, ove disponibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- verifica sulle saldature eseguite, completa delle certificazioni degli esecutori del lavoro;</i></li> <li><i>- indicazione delle zone per le quali si è reso necessario un controllo strumentale e documentazione relativa all'esito delle verifiche strumentali effettuate;</i></li> <li><i>- descrizione delle attività di collaudo effettuate complete della verbalizzazione degli esiti delle prove eseguite.</i></li> </ul>	<p>Il gestore ha fornito l'elenco dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi con viscosità maggiore di 12°E a 50 °C e una tabella di sintesi delle attività eseguite su ciascun serbatoio in occasione della manutenzione generale; ha inoltre trasmesso i verbali di collaudo e la documentazione relativa agli interventi meccanici eseguiti in occasione dell'ultima ispezione completa per taluni serbatoi.</p>

Nella citata nota di diffida, questa Direzione ha pure chiesto ad Ispra di:

1. esprimersi in merito all'adeguatezza delle misure proposte dal Gestore nella citata nota prot. n. 067/DIRGE/PM/ab del 27.07.2018 per l'individuazione precoce di rilasci accidentali di prodotto idrocarburico nella falda (tra cui il Protocollo Operativo per il monitoraggio idrochimico e piezometrico delle acque di falda, trasmesso dal Gestore all'ente di controllo con nota prot. n. 050/DIRGE/PM/ab del 28.05.2018) e sulla eventuale necessità di azioni aggiuntive da mettere in atto per i serbatoi a fondo singolo nelle more dell'istallazione dei doppi fondi.
2. valutare se gli altri elementi forniti dal Gestore con nota prot. n. 067/DIRGE/PM/ab del 27.07.2018 in risposta alle condizioni per il Gestore riportate nella citata nota prot. n. 42344 del 03.07.2018 potessero ritenersi sufficienti a soddisfare quanto richiesto ovvero se fosse necessaria ulteriore documentazione.

Con riferimento al sopra riportato punto 1, Ispra, con nota prot. n. 6039 dell'8.02.2019 ha comunicato che, fermo restando il parere congiunto ISPRA-ARPA sul protocollo operativo per il monitoraggio idrochimico e piezometrico delle acque di falda, in merito all'esercizio della Raffineria, ritiene che *"le misurazioni per il monitoraggio delle acque sotterranee siano già correttamente espresse nel vigente PMC"*. Inoltre, con nota prot. n. 7186 del 15.02.2019, Ispra ha rappresentato che *"resta evidente, invece, che la situazione operativa della raffineria in questione necessita di ulteriori attenzioni proprio per la tutela dell'ambiente"* evidenziando che indicazioni in questo senso potrebbero discendere da ulteriori analisi di rischio *"che esulano dal buon funzionamento della raffineria in AIA e che sono di competenza di altri tavoli tecnici di protezione dell'ambiente come ad esempio quelli di bonifica, incidenti rilevanti ecc."*.

Con riferimento al sopra riportato punto 2, Ispra, con nota prot. n. 3032 del 7 febbraio 2019, in merito alle ivi richiamate condizioni per il Gestore, ha informato circa i riscontri ricevuti dal Gestore medesimo e da ARPA Sicilia ed ha comunicato che *“la prossima ispezione ordinaria è prevista per il 2° trimestre dell’anno in corso, in cui ci si propone di concludere le sopraccitate questioni”*.

Fermo restando quanto sopra rappresentato e considerato, atteso che con nota prot. n. DVA/4204 del 22/02/2019 la scrivente Direzione ha avviato un procedimento di riesame parziale dell’AIA per, tra l’altro, *“la verifica della adeguatezza delle prescrizioni inerenti la gestione dell’invecchiamento dei serbatoi di stoccaggio e dell’inquinamento del suolo, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle attività ispettive AIA e dalle attività del Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia, a seguito della riscontrata perdita di prodotto idrocarburico verificatasi presso un serbatoio dell’installazione”*, l’atto di diffida in oggetto prot. DVA/21922 del 1.10.2018, a cui il Gestore ha ottemperato presentando la documentazione richiesta, si ritiene superato e si rinvia la problematica riferita alla gestione del parco serbatoi alle valutazioni della competente Commissione IPPC in sede di istruttoria.

#### **Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)